



**COPIA**

# COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI CON CAF CISL PER I SERVIZI "BONUS GAS", "BONUS ENERGIA" E "ASSEGNI FAMILIARI"**

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 18,00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	BERGOGLIO Gianfranco	SI	
2	TORRIANO Marco	SI	
3	BACHIS Aldo	SI	
4	COSTANZO Enrico	SI	
5	GABBAN Vander		SI
6	SILANO Carlo	SI	
7	RANDAZZO Pietro	SI	
8	DEAMBROGIO Franca	SI	
9	RASCA Daniela	SI	
10	CARTURAN Luigi	SI	
11	BARALE Giuseppe		SI
12	GRIGNOLIO Stefano		SI
13	COPPA Mauro	SI	

Con l'intervento e l'opera del sig. ZURLO dott. Alberto - SEGRETARIO COMUNALE , riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il Signor BERGOGLIO Gianfranco , nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 375, della legge 23-12-2005 n.266 che prevede che con decreto del Ministero della Attività Produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da comprendere le famiglie economicamente disagiate;

Vista la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009/2012 (TUDG) recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009/2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;

Richiamato il Decreto-Legge n.185/2008 che ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

Richiamata la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/gas 88/09, così come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/com 113/09 e dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/gas 144/09, con la quale l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha fissato le modalità operative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, prevedendo in particolare l'utilizzo della stessa piattaforma informatica utilizzata per il "bonus energia elettrica" (Sgate);

Dato che il presente servizio era svolto, fino a tutto l'anno 2012 internamente dal Comune di Balzola, ma che nel corso del presente esercizio non risulta possibile ancorché vantaggioso eseguirlo internamente posto che l'incaricato interno per la gestione delle pratiche ha ottenuto trasferimento presso altro ente e che il Comune non ha altro personale interno che abbia la possibilità di sostituirlo nell'esercizio della presente attività;

Interpellato all'uopo il Caf Cisl, per il disbrigo delle anzidette pratica, relative in particolare alle modalità di erogazione dei bonus gas e energia elettrica oltre che di calcolo di Isee, Assegni di Maternità e Assegni per Nuclei Familiari Numerosi, in merito alla disponibilità ad effettuare il servizio di cui in oggetto;

Considerato che il Caf Cisl si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di effettuare il predetto servizio per la durata di anni 1 (uno) e comunque dalla data di sottoscrizione delle presenti convenzione e fino al 31/12/2013 richiedendo, per l'assunzione del servizio di cui in oggetto, oltre alla sigla di apposite convenzioni di cui agli allegati sub A, B, C, un corrispettivo a carico del Comune pari a € 2,50 oltre Iva per ogni pratica evasa relativa a bonus gas e bonus energia, ed € 12,91 oltre IVA per il calcolo assegni di maternità e nuclei familiari;

Ritenuto dover approvare la convenzione suddetta, onde consentire alla cittadinanza l'accesso gratuito al Caf convenzionato, per l'evasione delle pratiche innanzi descritte;

Valutati gli schemi di convenzione per i servizi indicati presentati dal Caf Cisl di Alessandria che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai Responsabili del servizio, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000.

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di approvare la convenzione con il Caf Cisl di Alessandria per il "bonus gas" "bonus energia elettrica" e "assegni famiglie disagiate", secondo le modalità previste negli schemi di convenzione sub A, B, C che si allegano alla presente deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire che la convenzione avrà durata di anni 1(uno) e scadenza al 31/12/2013.
3. Di dare atto che la spesa sarà impegnata con successivo provvedimento dispositivo del Funzionario preposto al Servizio, a favore del Caf, sulla base delle regolari fatture attestanti il numero delle pratiche inserite nella piattaforma informatica.
4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo preposto alla stipula della convenzione e ai successivi adempimenti tesi all'abilitazione del Caf alla piattaforma informatica (Sgate) per permettergli l'inserimento dei dati.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Caf Cisl di Alessandria;;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D Lgs n.267/2000.

## **CONVENZIONE BONUS GAS**

richiesta della tariffa sociale per la fornitura di GAS sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno 2013 il giorno ..... del mese di ..... in .....,  
tra

• Il Comune di Balzola, in persona del Responsabile del Servizio amministrativo autorizzato alla stipula della presente con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/03/2013

e

il CAF CISL SRL, p.iva 04415631003 iscrizione all'albo n°00018 con sede in ALESSANDRIA – CAP 15121 – Via Tripoli n. 14, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio SIND.ERGON S.R.L. con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante SIG. PETRACCI BRUNO PAOLO nato in Alessandria (AL) il 04/07/1948

### **PREMESSO**

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione

riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

• Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **(servizio ISEE)**

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni; nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

#### **Art. 2**

##### **(servizio bonus gas tariffa sociale)**

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma [www.sgate.anci.it](http://www.sgate.anci.it);

#### **Art. 3**

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

#### **Art. 4**

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet [www.sgate.anci.it](http://www.sgate.anci.it).

#### **Art. 5**

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

#### **Art. 6**

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 7**

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

**Art. 8**

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 2.50 più IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

**Art. 9**

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

**Art. 10**

**La presente convenzione decorre dal 01/01/2013 e non si rinnoverà annualmente tacitamente.**

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il Comune

per il CAF

.....

## **CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA**

**richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007**

L'anno 2013 il giorno.....del mese di ..... in ..... ,  
tra

• Il Comune di Balzola, in persona del Responsabile del servizio Amministrativo, autorizzato alla stipula della presente con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/03/2013

e il CAF CISL SRL, p.iva 04415631003, iscrizione all'albo n° 00018 con sede in Alessandria – CAP 15121 – Via Tripoli n. 14, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio SIND.ERGON SRL con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante Sig. PETRACCI BRUNO PAOLO nato in Alessandria (AI) il 04/07/1948

### **PREMESSO**

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **(servizio ISEE)**

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni; nel caso in cui il cittadino sia già in

possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

#### **Art. 2 (servizio bonus tariffa sociale)**

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda (allegato A);

#### **Art. 3**

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

#### **Art. 4**

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite nell'allegato B).

#### **Art. 5**

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

In alternativa il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea entro ..... Al Comune.

#### **Art. 6**

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 7**

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempimenti commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempimenti commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

**Art. 8**

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 2,50 + IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

**Art. 9**

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

**Art. 10**

**La presente convenzione decorre dal 01/01/2013 e non si rinnoverà annualmente tacitamente.**

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il Comune

per il CAF

# **CONVENZIONE per assegno di maternità e nucleo familiare con tre figli minori**

## **TRA**

Il Comune di Balzola, rappresentato dal Responsabile del servizio Amministrativo autorizzato alla stipula della presente con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/03/2013 di seguito denominato Comune

## **E**

La Soc. Sind.Ergon s.r.l. u.s. (corrispondente CAF di Alessandria ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 164/99) con sede in Alessandria, Via Tripoli, 14 C.F. e partita IVA 01644070060, in persona del proprio legale rappresentante SIG. PETRACCI BRUNO PAOLO nato in Alessandria (Al) il 04/07/1948, munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominata Società

## **PREMESSO**

- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei con tre figli minori, correlate dell'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato in data 5 ottobre 2001 una convenzione con il CAF CISL Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e dall'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- Che il CAF CISL Srl, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00018;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAAF CISL Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società Sind.Ergon s.r.l. u.s. l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la società Sind.Ergon s.r.l. u.s., sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAAF CISL Srl, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la Società Sind.Ergon s.r.l. u.s., in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAAF CISL Srl, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

## VISTO

- Che il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti da decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

A. sportello informativo sull'ISE

B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori

C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali agevolati forniti dal Comune

In particolare, la Società effettuerà:

- in relazione al punto A:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;

- se richiesto da cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;

- in relazione al punto B:

- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;

- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;

- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;

- la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;

- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;

- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

- in relazione al punto C:

- l'accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune fornendo loro tutte le informazioni necessarie;

- la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione;

- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;

- la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata;

- l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

2. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato. Garantisce, altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, e C.

Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione garantisce l'apertura dei propri uffici secondo il seguente orario 9,00 – 12,30 e 15.00- 18.30 dal lunedì al venerdì.

3. La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.

4. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 675/96, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

5. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A), B) e C) di Euro 12.91 più IVA. La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.

6. La fatturazione sarà effettuata, a cadenza bimestrale, e comunque le fatture saranno emesse a seguito della trasmissione degli archivi al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge.

7. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.

8. La presente convenzione ha durata di un anno e non si rinnoverà automaticamente.

9. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, recessione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF CISL Srl e la società.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

Per l'Amministrazione Comunale

Per il CAAF CISL S.r.l.

.....

# COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

\*\*\*\*\*

## PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONI CON CAF CISL PER I SERVIZI "BONUS GAS", "BONUS ENERGIA" E "ASSEGNI FAMILIARI"" in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, lì 20/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Gianfranco BERGOGLIO

## PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONI CON CAF CISL PER I SERVIZI "BONUS GAS", "BONUS ENERGIA" E "ASSEGNI FAMILIARI"" in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, lì 20/03/2013

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Alberto ZURLO

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to BERGOGLIO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ZURLO dott. Alberto

---

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 , della legge 18 giugno 2009 , n. 69) .

Li 26/3/2013

IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI  
F.to GILARDINO Camilla

---

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Li 26/3/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
ZURLO dott. Alberto

---

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Li 26/03/13

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Alberto Zurlo